



Comune di Travo
Provincia di Piacenza
Regione Emilia Romagna

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Regolamento acustico comunale

***AI SENSI DEL LEGGE N. 447 DEL 26 OTTOBRE 1995 E DELLA
LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 09 MAGGIO 2001***

Promoter engineering s.r.l.
Str. Gagnana, 17/O – 29121 Piacenza
www.promoterweb.com





SOMMARIO

Premessa	3
1. Capo I - Disposizioni generali	4
1.1. La classificazione acustica del territorio comunale – Elementi costitutivi	4
1.2. Riferimenti normativi	4
1.3. Zone omogenee	6
1.3.1. Parametri di riferimento	7
1.3.2. Valori limite.....	8
1.3.3. Prescrizioni per le sorgenti sonore	10
1.4. Attività particolari	12
1.4.1. Infrastrutture stradali.....	12
1.4.2. Aree ferroviarie	13
1.4.3. Aree aeroportuali.....	14
1.4.4. Aree militari	16
1.4.5. Piste motoristiche e autodromi.....	16
1.4.6. Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo.....	18
1.5. Confine tra unità territoriali omogenee con diversa classe acustica	18
1.6. Unità territoriali omogenee con livelli acustici superiori ai limiti	19
2. Capo II – Trasformazioni urbanistiche ed edilizie	20
2.1. Piani Urbanistici Attuativi	20
2.2. Interventi soggetti alla presentazione della “documentazione di impatto acustico” (D.I.A.)	22
2.2.1. Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico.....	23
2.3. Interventi soggetti alla presentazione della “valutazione previsionale del clima acustico” (V.P.C.A.)	24
2.3.1. Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico.....	25
3. Capo III – Adempimenti nelle zone di potenziale conflitto	27
4. Capo IV – Adempimenti nelle zone soggette a piano di risanamento acustico	28
4.1. Piano di risanamento acustico (P.D.R.A.) – Formazione e contenuti	28
4.2. Aree soggette a piano di risanamento acustico	Errore. Il segnalibro non è definito.
5. Capo V – Indirizzi di gestione della classificazione acustica	29
5.1. Durata e aggiornamento del piano di classificazione acustica	29
5.2. Verifica periodica dei livelli di rumore	29
5.3. Norme di salvaguardia	29
5.4. Provvedimenti amministrativi e sanzioni	29
5.5. Disposizioni finali	30



Premessa

La classificazione acustica costituisce lo strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PRG, PUT), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione.

La classificazione acustica si riferisce a tutto il territorio comunale.

Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento si richiama direttamente alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 "Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto" e si articola nei seguenti capi:

- CAPO I – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari).
- CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente.
- CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra unità territoriali omogenee con limiti che differiscono per 5 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenete prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti)
- CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.



1. Capo I - Disposizioni generali

1.1. La classificazione acustica del territorio comunale – Elementi costitutivi

La documentazione di classificazione acustica del territorio si compone di:

- cartografia a diversa scala di azionamento dello stato di fatto e dello stato di progto;
- relazione tecnica di classificazione;
- regolamento acustico – parte generale;
- regolamento acustico – parte specifica relativa alle attività temporanee.

1.2. Riferimenti normativi

Di seguito si riportano i principali riferimenti di legge in materia di rumore.

- D. LGS. 19/08/05 n.194 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n. 222 del 23/09/05)
- D.P.R. 30/03/04 n.142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (G.U. n.127 del 01/06/04)
- D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 1 aprile 2004 - Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale (G.U. n.84 del 09/04/04)
- LEGGE 31 ottobre 2003, n.306 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (G.U. n.266 del 15/11/03 - Suppl. Ordinario n. 173) - Art.14 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico
- DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n.262 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto in G.U. n.273 del 21/11/02 - supp. ord. n.214 - Legge 179 del 13/07/02 - Disposizioni in materia ambientale in G.U. n.189 del 13/08/02
- D.M. Ambiente 23/11/01 - Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore, in G.U. n.288 del 12/12/01



- *D.P.R. 03/04/01 n. 304 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447 in G.U. n.172 del 26/07/01*
- *D.M. Ambiente 29/11/00 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore in G.U. n.285 del 06/12/00*
- *D.M. Ambiente 03/12/99 - Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti in G.U. n.289 del 10/12/99*
- *D.P.R. 09/11/99 n.476 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni*
- *D.M. Ambiente 20/05/99 - Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico in G.U. n.225 del 24/09/99.*
- *D.P.C.M. 16/04/99 n.215 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi in G.U. n.153 del 02/07/99*
- *LEGGE 09/12/98, n.426 - Nuovi interventi in campo ambientale in G.U. n.291 del 14/12/98*
- *D.P.R. 18/11/98, n.459 - Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario in G.U. n.2 del 04/01/99*
- *D.P.C.M. 31/03/98 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" in G.U. n.120 del 26/05/98*
- *D.M. Ambiente 16/03/98 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico in G.U. n.76 del 01/04/98*
- *D.P.C.M. 19/12/97 - Proroga dei termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al D.P.C.M. 18.09.97 in G.U. n.296 del 20/12/97*
- *D.P.R. 11/12/97 n.496 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili in G.U. n.20 del 26/01/97*



- *D.P.C.M. 05/12/97 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici in G.U. n.297 del 22/12/97*
- *D.P.C.M. 14/11/97 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore in G.U. n.280 del 01/12/97*
- *D.M. Ambiente 31/10/97 - Metodologia del rumore aeroportuale in G.U. n.267 del 15/11/97*
- *D.P.C.M. 18/09/97 - Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante in G.U. n.233 del 06/10/97*
- *D.M. Ambiente 11/12/96 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo in G.U. n.52 del 04/03/97*
- *LEGGE 26/10/95, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico in G.U. n.254 del 30.05.95 - suppl. ord. n.125*
- *D.P.C.M. 01/03/91 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno in G.U. n.57 del 08/03/91*
- *L.R. 09/05/2001, n° 15 e successive modificazioni – Disposizioni in materia di inquinamento acustico*
- *Direttiva Regionale n° 2053 del 09/10/2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09/05/2001 n° 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*
- *Deliberazione G.R. 21/01/2002 n° 45 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 09/05/2001 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*
- *DPR 30/03/2004 n° 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447*
- *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP): titolo13, art.13.5*

1.3. Zone omogenee

Ai sensi dell'art.6 della Legge n°447 del 26/10/1995, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, il Comune di Travo ha provveduto alla classificazione acustica del proprio territorio. La classificazione del territorio comunale, per la quale si è fatto riferimento anche alla L.R. della Regione Emilia Romagna n°15 del 09/05/2001, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” ed ai criteri emanati



dalla Giunta Regionale (DGR n. 2053 del 09 ottobre 2001), è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi seguenti:

- **CLASSE I: “Aree particolarmente protette”** - Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- **CLASSE II: “Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale”** - Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
- **CLASSE III: “Aree di tipo misto”** - Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- **CLASSE IV: “Aree di intensa attività umana”** - Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- **CLASSE V: “Aree prevalentemente industriali”** - Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- **CLASSE VI: “Aree esclusivamente industriali”** - Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

1.3.1. Parametri di riferimento

I parametri di riferimento per il confronto con i limiti di legge sono definiti dal DM 16/03/98, che stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico:

- **L_A (livello di rumore ambientale):** livello di rumore ambientale (L_A): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona;



- **L_R (livello di rumore residuo)**: livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante
- **L_D (livello differenziale di rumore)**: differenza tra il livello di rumore ambientale. (LA) e quello di rumore residuo (LR),

I parametri sopra definiti vengono tecnicamente rilevati mediante un indice denominato **$L_{Aeq,T}$ (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A")** e corrispondente al valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del t.

1.3.2. Valori limite

In applicazione al D.P.C.M.14/11/1997, a ciascuna classe acustica in cui è stato suddiviso il territorio comunale sono associati precisi valori limite di emissione, di immissione, e valori di attenzione ed i valori di qualità, con riferimento al tempo di riferimento diurno (ore 06-22) e notturno (ore 22-06).

Si ricorda inoltre che i valori limite sono suddivisi nelle seguenti categorie, definite dalla L. 447/95:

- **valore limite di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- **valore limite di immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in: valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- **valori di attenzione**: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- **valori di qualità**: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

I valori limite differenziali di immissione, validi all'interno degli ambienti abitativi, sono determinati mediante il confronto tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello residuo. Ammontano a 5



dB(A) in periodo diurno e a 3 dB(A) in periodo notturno per le classi I-II-III-IV-V. I valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta:

- alle aree in classe VI;
- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- ad attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- a servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Di seguito si riportano i valori limite associati alle sei classi acustiche previste dalla legge.

Valori limite di emissione (riferiti al parametro L_A)			
Classi di destinazione d'uso		Limite diurno (06:00 – 22:00)	Limite notturno (22:00 – 06:00)
I	<i>Aree particolarmente protette</i>	45 dB(A)	35 dB(A)
II	<i>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</i>	50 dB(A)	40 dB(A)
III	<i>Aree di tipo misto</i>	55 dB(A)	45 dB(A)
IV	<i>Aree ad intensa attività umana</i>	60 dB(A)	50 dB(A)
V	<i>Aree prevalentemente industriali</i>	65 dB(A)	55 dB(A)
VI	<i>Aree esclusivamente industriali</i>	65 dB(A)	65 dB(A)

Valori limite assoluti di immissione (riferiti al parametro L_A)			
Classi di destinazione d'uso		Limite diurno (06:00 – 22:00)	Limite notturno (22:00 – 06:00)
I	<i>Aree particolarmente protette</i>	50 dB(A)	40 dB(A)
II	<i>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</i>	55 dB(A)	45 dB(A)
III	<i>Aree di tipo misto</i>	60 dB(A)	50 dB(A)
IV	<i>Aree ad intensa attività umana</i>	65 dB(A)	55 dB(A)
V	<i>Aree prevalentemente industriali</i>	70 dB(A)	60 dB(A)
VI	<i>Aree esclusivamente industriali</i>	70 dB(A)	70 dB(A)

Valori limite differenziali di immissione (riferiti al parametro L_D)			
Classi di destinazione d'uso		Limite diurno (06:00 – 22:00)	Limite notturno (22:00 – 06:00)
Classi I, II, III, IV e V – misurati all'interno degli ambienti abitativi e fatte salve le esclusioni di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97)		5 dB(A)	3 dB(A)



Per le **fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti**, e limitatamente all'apporto fornito dalle stesse, si applicano i relativi limiti imposti dai decreti attuativi della Legge n°447/95.

Per quanto concerne le infrastrutture stradali si fa riferimento al D.P.R. 30/03/2004 n°142 – “*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447*” in G.U. n°127 del 01/06/2004. Tale decreto stabilisce l'ampiezza delle fasce di pertinenza acustica delle diverse infrastrutture stradali, classificate sulla base dell'art.2 del D.L. n°285/1992 e successive modificazioni, nonché i limiti previsti per le strade esistenti e quelle di nuova realizzazione. Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, sebbene non presenti sul territorio comunale, si fa riferimento al D.P.R. 18/11/1998 n°459 – “*Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*” in G.U. n°2 del 04/01/1999, nella quale vengono definiti l'ampiezza ed i limiti previsti all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle diverse infrastrutture ferroviarie, classificate in base alla velocità di percorrenza ed alla preesistenza o meno alla data dell'entrata in vigore della normativa.

1.3.3. Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

◆ **1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza**

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;

◆ **2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe**

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

◆ **3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)**

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali)



L'applicazione del criterio differenziale vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- ◆ Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- ◆ Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- ◆ dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- ◆ da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- ◆ da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 1.4 "Zone/Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".



1.4. Attività particolari

1.4.1. Infrastrutture stradali

Il rumore generato dalle infrastrutture stradali all'interno delle fasce di pertinenza di cui al DPR 30/3/2004 n° 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n° 447) non concorre alla determinazione dei valori di immissione di cui alla tabella C del DPCM 14/11/97 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

Alle infrastrutture stradali non si applica il disposto degli articoli 2 (valori limite di emissione), 6 (valori di attenzione) e 7 (Valori di qualità) del DPCM 14/11/1997.

All'esterno di tali fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla zonizzazione acustica.

Per le infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione i valori limite di immissione di rumore derivante dal traffico veicolare sono quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 del DPR 142/2004, di seguito riportate, secondo il tipo di strada (classificazione), l'ampiezza della relativa fascia di pertinenza e la caratteristica dei ricettori.

A tal fine sono indicate cartograficamente le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali secondo le indicazioni del DPR n° 142 del 30/03/2004; tale rappresentazione tiene conto della classificazione delle strade di cui all'art. 80 punto 3.1 delle NTA del PRG, effettuata ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 285/92 (C.d.S.).

Tabella 1
(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Dm 5/11/01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n° 447 del 1995			
F - locale		30				

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno



COMUNE DI TRAVO

Regolamento acustico comunale

Rev. 01

Aprile 2011

Tabella 2
(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(Ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Dm 5/11/01 – Norme funz. E geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n° 447 del 1995			
F - locale		30				

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno

Qualora le fasce di pertinenza di infrastrutture stradali diverse vengano a sovrapporsi o comunque ad intercettarsi fra loro, le medesime, pur annullandosi, determinano ugualmente le aree soggette alla disciplina di cui al presente punto.

1.4.2. Aree ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario". Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 recita:

1. "A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:



a) *m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.*

b) *m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*

2. *Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare di concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.*

3. *Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente”.*

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

- *infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h – 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).*
- *infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).*

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

1.4.3. Aree aeroportuali

La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai:

- D.M. 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”.



- D.M. 20/05/1999 “Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”.

- D.M. 03/12/1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti”.

Il D.M. 31/10/1997 definisce:

- ◆ i criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l'introduzione dell'indice di valutazione LVA (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) (art. 3, all. A);
- ◆ la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (art. 6) che individua tre aree di rispetto nelle quali valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali:
 - zona A: LVA non deve superare i 65 dB(A);
 - zona B: LVA non deve superare i 70 dB(A);
 - zona C: LVA può superare i 75 dB(A);
 - Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A)
- ◆ i criteri che regolano l'insediamento di nuove attività nelle zone di rispetto (art.7).

Il D.M. 20/05/1999 definisce:

- ◆ caratteristiche e composizione dei sistemi di monitoraggio per il controllo del rumore aeroportuale (art. 2 e 3);
- ◆ caratteristiche ed ubicazione delle stazioni di monitoraggio (art. 4 e 5)
- ◆ criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (art. 7);

Il D.M. 03/12/1999 definisce:

- ◆ le procedure per l'adozione di misure di contenimento del rumore aeroportuale (art. 3)
- ◆ i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto A, B e C (Art.4)

Nell'attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall'attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, occorrerà tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopraccitati.



1.4.4. Aree militari

Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art 11, comma 3 della Legge n. 447/95 prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni". Dopo la dismissione tali aree vengono classificate secondo i criteri della D.G.R. 2053/01 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista dal PRG vigente.

1.4.5. Piste motoristiche e autodromi

Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447" disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato (come per il funzionamento di qualsiasi altra sorgente fissa di rumore) al rispetto dei limiti determinati dalla classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'art. 4 dello stesso decreto.

A prescindere dal rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori del sedime degli impianti. Tali limiti sono differenziati per:

NUOVI AUTODROMI:

- 70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00;
- 60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 6:00;

AUTODROMI ESISTENTI:

- 70 dBA Leq valutato per l'intero periodo 9:00 - 18:30;
- 60 dBA Leq valutato per l'intero periodo 18:30 - 22:00 e 6:00 - 9:00;
- 50 dBA valutato per l'intero periodo 22:00 - 6:00;
- 75 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto;
- 72 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 8 anni dall'entrata in vigore del decreto.



Il decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse sulla base di un limite massimo di giorni all'anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazione/attività e del tipo di impianto (impianti sede di gare di F1, F3000, Moto Grand Prix ecc. oppure altri impianti). In taluni casi le deroghe possono essere illimitate qualora il gestore dell'impianto provveda a garantire un determinato comfort acustico all'interno delle abitazioni (45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno).

Le concessioni in deroga sono rilasciate su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti all'installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire al Comune ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

Aree adibite ad attività temporanee

La classificazione del territorio comunale di Travo individua al suo interno alcune aree finalizzate principalmente allo svolgimento di attività a carattere temporaneo. Al di fuori di queste aree predestinate, il Comune potrà comunque individuare zone specifiche da destinare a manifestazioni occasionali fra tutte quelle ubicate nelle classi III, IV, V. Nelle aree zonizzate in classe I e II non è ammesso alcun tipo di attività temporanea ad eccezione dei cantieri edili, stradali o assimilabili.

Le attività da considerarsi a carattere temporaneo possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- *cantieri edili, stradali o assimilabili;*
- *luna park e circhi equestri;*
- *manifestazioni musicali;*
- *manifestazioni popolari;*
- *altre attività con caratteristiche temporanee.*

Tutte le attività temporanee dovranno svolgersi in accordo allo specifico regolamento comunale (al quale si rimanda).



1.4.6. Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art.2)

- a. quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b. quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli **impianti a ciclo continuo in esercizio** o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- per gli **impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997** il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 dello stesso decreto indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

1.5. Confine tra unità territoriali omogenee con diversa classe acustica

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

- a) **CONFINI COMPATIBILI** - Confini tra unità territoriali omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona). Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico. La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.
- b) **CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO** - Confini tra unità territoriali omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona). Per tali aree, permanendo la situazione di compatibilità acustica di fatto, non si rende necessaria l'adozione di un piano di



risanamento acustico. La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici per verificare che, eventuali modifiche alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore non provochi il superamento dei limiti nella confinante area di classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un piano di risanamento acustico come al successivo punto c).

- c) **CONFINI INCOMPATIBILI** - Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale il superamento dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (piano di risanamento acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici).

1.6. Unità territoriali omogenee con livelli acustici superiori ai limiti

Riguardano unità omogenee in cui le misure evidenziano il superamento dei limiti di zona (clima acustico attuale superiore ai valori limite di zona).

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico di cui al Capo IV.



2. Capo II – Trasformazioni urbanistiche ed edilizie

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai successivi paragrafi 2.1 e 2.2 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi" di cui all'art. 31 della L.R. 20/2000 i seguenti strumenti: Piani Particolareggiati, Piani di lottizzazione, Piani per l'edilizia economica e popolare, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di recupero, Programmi Integrati di intervento, Piani di recupero urbano ed ogni altro Piano o Progetto urbanistico assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti" le opere previste dai titoli abilitativi di cui all'art. 6 della L.R. 31/2002 ed in particolare: i permessi di costruire, le denunce di inizio attività, eventuali ulteriori provvedimenti od atti, comunque denominati, aventi valore di permesso di costruire o DIA, o che comunque abilitino all'esercizio di attività edificatoria.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica ed il miglioramento in caso di situazione di criticità esistente.

Ai fini della classificazione acustica transitoria del territorio comunale, fino al momento dell'attuazione delle trasformazioni urbanistiche in previsione, sono distinte in cartografia le classificazioni attuali (campitura piena) e quelle di progetto (campitura rigata); a tal fine esse sono rappresentate nel medesimo supporto cartografico in modo sovrapposto e consentono di individuare la classe di appartenenza attuale e quella di progetto.

2.1. Piani Urbanistici Attuativi

Fermo restando quanto previsto dal Titolo 13, art. 13.5 delle norme di attuazione del PTCP (Requisiti degli insediamenti in materia di clima acustico), i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA; il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano,
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali dovranno considerare le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:



- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.)

- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei).

Ai fini di perseguire gli obiettivi di cui al punto precedente, dovranno essere messe in atto, anche gradualmente, varie azioni protettive variamente combinate fra loro mediante una attenta e razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose, nonché i ricettori sensibili.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal piano attuativo non consentano una classificazione acustica compatibile con l'intorno esistente, dovranno essere perseguiti obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai subcomparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una Relazione Acustica, redatta da un tecnico competente, contenente:

1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definite ai successivi punti 2.2 e 2.3, che dovranno attestare la conformità alle prescrizioni a), b), e c) contenute nel presente paragrafo.

2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.

3. Indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:

- tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.)
- densità di popolazione (abitanti/Ha)
- densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona)
- densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona)



La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

2.2. Interventi soggetti alla presentazione della "documentazione di impatto acustico" (D.I.A.)

Alla domanda di permesso di costruire, in sede di presentazione di denuncia di inizio attività, o ad altro atto di assenso o provvedimenti comunque denominati che abilitino ad esercitare attività edificatoria, deve essere allegata la Documentazione di Impatto Acustico" per gli interventi relativi alle seguenti opere (cfr. art. 8, comma 2 della Legge 447/95):

- a) opere sottoposte alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;
- d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- e) discoteche;
- f) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- g) impianti sportivi e ricreativi
- h) insediamenti produttivi;
- i) cave

La presentazione della D.I.A. è altresì obbligatoria in caso di modifica, potenziamento, conversione degli impianti sopraelencati.

L'assenza della D.I.A. è causa di improcedibilità della domanda.

Prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata presentata la D.I.A., è a discrezione dell'Ufficio Tecnico Comunale la eventuale richiesta di una Relazione di Collaudo Acustico, redatta da un tecnico competente che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa.



2.2.1. Contenuti della Documentazione di Impatto Acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico è una relazione che dovrà fornire tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che deriveranno dalla realizzazione del progetto, in particolare dovrà essere redatta conformemente ai criteri stabiliti dalla Regione, DGR 673/2004.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. ubicazione dell'insediamento e descrizione del contesto in cui è inserito (indicazione zone acustiche del territorio interessato);
3. dati ed informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione delle sorgenti sonore:
 - tipologia, modalità e tempi di funzionamento previsti;
 - ubicazione in planimetria e quota;
 - previsione del livello di potenza sonora emessa (o alternativamente livello di potenza sonora espresso ad una distanza di riferimento nota) e indice di direttività; (è da considerarsi sorgente sonora, di cui valutare gli effetti di inquinamento acustico, il traffico veicolare indotto presunto);
4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone e comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore derivante dal nuovo insediamento o attività;
5. indicazione dei livelli sonori esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, determinati analiticamente o attraverso rilevamenti fonometrici, specificando il procedimento di calcolo o di misura;
6. indicazione dei livelli sonori previsti in seguito all'attivazione del nuovo insediamento con evidenziazione della compatibilità/incompatibilità con i limiti di legge identificati alle tabelle 1 e 2 del paragrafo 1.3;
7. descrizione delle eventuali opere di mitigazione previste allo scopo di garantire il rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica e determinazione di livelli sonori previsti in seguito alla realizzazione delle stesse;
8. qualsiasi altra informazione ritenuta utile;
9. elaborati cartografici:



- stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- planimetria orientata, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'insediamento e i relativi confini di proprietà, gli edifici vicini e loro destinazione d'uso nonché la presenza di altre infrastrutture (strade, ferrovie ecc.);
- planimetria orientata ed in scala adeguata dell'insediamento e della relativa area di pertinenza con indicazione delle sorgenti sonore (compresi percorsi di accesso e parcheggi) e dei ricettori;
- prospetti in scala adeguata dell'insediamento con indicazione di porte, finestre ecc..

2.3. Interventi soggetti alla presentazione della “valutazione previsionale del clima acustico” (V.P.C.A.)

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (cfr. art. 8, comma 3, L. 447/95):

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 2.2.

Per i nuovi insediamenti residenziali previsti nell'ambito delle zone di completamento, così come individuate negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, situati in prossimità a strade di cui alla lettera c) del precedente punto 2.2, dovrà essere presentata la valutazione previsionale del clima acustico qualora la strada medesima sia individuata in classe IV dalla zonizzazione acustica comunale.

Le attività sensibili “puntuali” non specificatamente individuate con una propria destinazione urbanistica dagli strumenti di pianificazione comunale, e ubicati in contesti territoriali non compatibili sotto il profilo acustico, possono essere mantenute, fermo restando che, qualora l'attività sia soggetta ad interventi edilizi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, od ampliamento, dovranno essere impiegati idonei sistemi passivi all'organismo edilizio, al fine di eliminare il conflitto acustico rilevato. Gli interventi sopracitati, dovranno essere comunque corredati da apposita valutazione previsionale di clima acustico.

Nel caso di interventi su singoli edifici (non propriamente riferibili alla definizione di “insediamenti residenziali”) di norma la valutazione di clima acustico non è richiesta, fatto salvo il cambio di



destinazione d'uso a favore della destinazione residenziale; è comunque fatta salva la facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale di farne specifica richiesta.

La V.P.C.A. deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della V.P.C.A. comporta l'improcedibilità della domanda.

2.3.1. Contenuti della Valutazione Previsionale del Clima Acustico

La valutazione previsionale del clima acustico dovrà contenere:

1. rilevazione dei livelli di rumore presenti prima della realizzazione del nuovo insediamento;
2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore presenti ed eventuali azioni progettuali conseguenti;
3. eventuale determinazione dei livelli sonori previsti all'interno degli ambienti abitativi e confronto con i limiti di accettabilità previsti per le varie destinazioni d'uso;
4. elaborati cartografici:
 - stralcio della carta di zonizzazione acustica comprendente la zona di intervento e le zone limitrofe;
 - planimetria orientata, in scala adeguata nella quale siano indicati l'insediamento, gli edifici vicini e loro destinazione d'uso, nonché altre eventuali infrastrutture (strade, ferrovie ecc.).

2.4. Requisiti acustici passivi

Per quanto riguarda i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera relativamente agli ambienti abitativi (come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447), si rimanda al D.P.C.M. 05/12/1997 - "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e s.m.i.

Il D.P.C.M. 05/12/1997 non ha però applicazione retroattiva, pertanto:

- per gli interventi realizzati con provvedimento autorizzativo rilasciato o con D.I.A. presentata prima del 20/02/1998 si fa riferimento ai requisiti richiesti dal regolamento locale di igiene tipo;
- per gli interventi realizzati con provvedimento autorizzativo rilasciato o con D.I.A. presentata dopo il 20/02/1998 si fa riferimento al D.P.C.M. stesso.



COMUNE DI TRAVO
Regolamento acustico comunale

Rev. 01

Aprile 2011

Per maggiori dettagli e per le modalità applicative si rimanda al Regolamento Urbanistico Edilizio del comune.



3. Capo III – Adempimenti nelle zone di potenziale conflitto

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini fra zone incompatibili di cui punto 1.5, lettera b). Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II. Inoltre, per le opere soggette a D.I.A. che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, una Relazione di Collaudo Acustico redatta ed asseverata da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.



4. Capo IV – Adempimenti nelle zone soggette a piano di risanamento acustico

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA), in cui risulta allo stato attuale il mancato rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di zona.

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai limiti di zona).

4.1. Piano di risanamento acustico (P.D.R.A.) – Formazione e contenuti

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001). Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000. Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della L.R. 15/2001.

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).



5. Capo V – Indirizzi di gestione della classificazione acustica

5.1. Durata e aggiornamento del piano di classificazione acustica

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con le stesse modalità previste per l'approvazione.

L'amministrazione comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di P.R.G. che siano influenti nella presente classificazione acustica;
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

La realizzazione di nuove infrastrutture stradali classificate di progetto, determinerà la declassificazione delle aree prospicienti le strade esistenti che conseguentemente verranno ad assumere un rango inferiore.

5.2. Verifica periodica dei livelli di rumore

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

5.3. Norme di salvaguardia

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al punto 1.3.

5.4. Provvedimenti amministrativi e sanzioni

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione di cui al punto 1.3.1 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5000 (Cfr. art.10, comma 2 della Legge 447/95).



In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la R.I.A., V.I.A o V.P.C.A., nei casi previsti al capo II, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. In caso di mancato rispetto di tempi e modi previsti dall'ordinanza, il Sindaco può provvedere alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 10.000. I provvedimenti sindacali sopra descritti, saranno emessi sulla base di accertamenti dell'Ufficio Tecnico comunale e/o degli organi di Polizia Municipale per quanto di competenza.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nelle R.I.A., D.I.A, V.P.C.A..

5.5. Disposizioni finali

Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme **le imprese** insediate nel territorio comunale dovranno produrre idonea documentazione tecnica che attesti la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1 lett. e), f), g) della legge 447/95 (cfr.art 9, comma 1 L.R. 15/2001).

Qualora venga accertato il superamento dei limiti stessi, si dovrà provvedere alla predisposizione di un idoneo piano di mitigazione atto al contenimento delle emissioni sonore entro i limiti previsti dalle tabelle 1 – 2 paragrafo 1.3.1 precedente; tale piano dovrà indicare le modalità ed i tempi di adeguamento.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione le imprese medesime saranno ritenute automaticamente entro i limiti.

Qualora, in caso di verifiche o di controversie, venga accertato il superamento dei limiti ammessi le stesse saranno assoggettate alle sanzioni previste dalla legge quadro 447/95.

Le disposizioni di cui alle presenti norme attuative della "Classificazione acustica del territorio comunale", entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 9/5/2001 n° 15, come modificato dall'art. 44 della L.R. 31/2002, la classificazione acustica approvata è trasmessa alla Provincia di Piacenza entro trenta giorni dalla approvazione per gli adempimenti di cui all'art. 2 della citata L.R. 15/2001.